



**LINEE GUIDA
PIANO DI CONTROLLO CORVIDI 2021-2024**

PREMESSA

Preso atto del parere positivo espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) al "Piano di Controllo Corvidi 2021-2024" redatto dalla Provincia di Cuneo e, nel rispetto di quanto indicato dallo stesso Istituto, si stabiliscono le presenti "Linee Guida" che devono essere rispettate integralmente da tutti gli operatori che effettueranno il controllo di cornacchia spp. e gazza negli anni 2021-2024.

ZONE DI INTERVENTO

Il piano piano di controllo si attua su tutto il territorio provinciale, comprese ZRC e AFV. Sono escluse le Oasi poiché finalizzate alla produzione della fauna selvatica.

Il controllo numerico dei corvidi non è consentito negli istituti di gestione faunistico venatoria dove s'intenda effettuate immissioni di selvaggina d'allevamento, pertanto sono escluse le AATV in quanto condizionate da ripetute immissioni di selvaggina.

Gli interventi di contenimento del danno provocato dai corvidi su diverse colture agrarie e frutticole, devono essere attuati prioritariamente nelle aree in cui si rilevano danni frequenti o di elevata entità, oppure nel caso di istanza di richiesta d'intervento.

Gli interventi di controllo, sia con finalità di riduzione del danno sia con finalità antipredatorie al fine di favorire altre specie faunistiche, possono essere svolti in ZRC, Centri pubblici di riproduzione della selvaggina, AFV, ACS e Zone di addestramento cani.

PERIODI DI INTERVENTO

Il periodo previsto per lo svolgimento delle azioni di controllo è compreso dal 1 marzo al 31 agosto di ciascun anno.

MODALITA' OPERATIVE

Il controllo numerico di una specie faunistica (art.19 L. 157/92) costituisce una deroga al regime generale di protezione che la normativa accorda alla fauna selvatica. Pertanto, può essere effettuato con qualsiasi mezzo purché lo stesso risulti selettivo verso la specie bersaglio, evitando e/o limitando effetti negativi sulle altre componenti delle comunità biotica, oltre a non arrecare danni al patrimonio sia pubblico sia privato, salvaguardando la pubblica incolumità di persone o animali domestici.

TECNICHE AUTORIZZATE

Gabbie-trappola tipo "Larsen" o "Letter box" con richiamo vivo e/o esca alimentare, attivate e mantenute secondo le indicazioni fornite dall' I.S.P.R.A.

La Provincia (Ufficio Caccia e Pesca) affida le gabbie ai soggetti autorizzati dalla stessa, previa sottoscrizione di un "Protocollo tecnico di utilizzo delle gabbie-trappola", che costituisce parte integrante dell'autorizzazione.

Le gabbie sono da posizionarsi possibilmente in luoghi ombreggiati (pioppeti, frutteti, etc.), con la predisposizione di pozze d'acqua o altri accorgimenti, al fine di aumentare il successo di cattura. Se attuati con le metodiche indicate, i risultati ottenuti con l'utilizzo dei "gabbioni Letter box" risultano molto soddisfacenti, si raccomanda l'incremento della loro diffusione soprattutto a tutela delle coltivazioni agricole e frutticole.

Si ricorda inoltre che, ai sensi della normativa vigente (L. 157/92; L.R. 5/2018):

- al di fuori della casistica prevista con l'autorizzazione rilasciata da questo Ufficio, è vietato produrre, vendere, detenere e/o utilizzare trappole per la fauna selvatica;
- la produzione, la detenzione e la cessione di trappole per la fauna selvatica, non oggetto di autorizzazione è sanzionata con ammenda da € 500,00 a € 3.000 (L. 157/92 art.21 - L.R. 5/2018 art. 24, c. 1, lett. dd), comporta il sequestro (confisca) di ogni mezzo di cattura non autorizzato e la revoca dell'eventuale autorizzazione all'uso (L.R. 5/2018 art. 24, c. 2);
- l'uso di trappole per la cattura di fauna selvatica, non oggetto di autorizzazione da parte dell'Ente competente, comporta la sanzione penale di cui all'art. 30 lett. h, L. 157/92;
- l'uso e la detenzione del richiamo vivo al di fuori dei casi consentiti da autorizzazione della Provincia è sanzionato con ammenda da € 500,00 a € 3.000,00 (L.R. 5/2018 art. 24, c. 1, lett. uu);

Nel caso in cui il soggetto autorizzato non intenda più partecipare all'attività di cattura dovrà restituire alla Provincia di Cuneo - Ufficio Caccia e Pesca, C.so Nizza, 21 - 12100 - Cuneo, oppure previo accordo con la Polizia faunistico-ambientale della Provincia, presente sul territorio, l'autorizzazione unitamente alle gabbie utilizzate.

Qualora l'autorizzato non partecipi più all'attività di cattura, o l'autorizzazione non gli venga rinnovata, la gabbia di cattura di proprietà, dovrà essere disattivata eliminando tutti i sistemi di scatto per la cattura.

È fatto divieto a qualunque persona, cedere le gabbie, la cui detenzione, è stata autorizzata da provvedimento della Provincia di Cuneo.

L'autorizzazione potrà essere revocata qualora, a seguito dei controlli previsti, risultino violate le prescrizioni di cui sopra o per gravi inadempienze; fatte comunque salve le sanzioni amministrative e penali previste dalla legge.

Interventi con arma da fuoco.

Gli interventi di contenimento tramite arma da fuoco possono essere effettuati dai soggetti autorizzati, i quali dovranno agire sotto la sorveglianza/coordinamento del Corpo di Polizia faunistico ambientale della Provincia.

Gli interventi possono essere svolti da proprietari o conduttori di fondi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, dagli agenti della Polizia Faunistico Ambientale Provinciale e comunque dai soggetti previsti dalle normative nazionali.

Durante l'attività di contenimento è obbligatorio per tutti gli operatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (L.R. 5/2018 art. 13, c. 5).

I soggetti autorizzati possono effettuare gli interventi direttamente oppure organizzare, condurre e dirigere, sotto la propria responsabilità, una squadra composta fino ad un massimo di dieci "operatori".

Gli interventi potranno essere effettuati esclusivamente su esemplari adulti, sia su esemplari solitari sia in gruppo, ad esclusione di interventi diretti sui nidi. Gli interventi potranno essere condotti in forma vagante o da appostamento; è consentito l'uso di "stampi" in plastica o in penna, fissi o mobili. È consentito il tiro diurno e serale alla cerca o all'aspetto e "battute in squadra", dall'alba fino ad un'ora dopo il tramonto, comprese le giornate di martedì e venerdì.

NUMERO MASSIMO DI CORVIDI PRELEVABILI CON ARMA DA FUOCO

I contingenti massimi di ciascuna specie, annualmente prelevabili con arma da fuoco, non potranno mai superare la soglia del 40% dell'intero contingente di corvidi della stessa specie rimosso.

SMALTIMENTO DEI CAPI ABBATTUTI

Lo smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle norme sanitarie previste dalla vigente normativa.

RESTITUZIONE DELLE SCHEDE di CATTURA

La restituzione delle schede di cattura e/o abbattimento, da parte degli operatori nominalmente designati all'attuazione del controllo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello d'intervento, è condizione indispensabile per la prosecuzione dell'attività di controllo negli anni successivi.

Ai soggetti autorizzati, che non provvedono alla restituzione entro i termini stabiliti, sarà sospesa l'autorizzazione.